

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2003**

recante disposizioni per l'esecuzione di prove e analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione *Pelargonium l'Hérit.* e *Hosta Tratt.*, *Euphorbia pulcherrima* Willd. ex Klotzsch e *Rosa* L. a norma della direttiva 98/56/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2003) 4626]

(2003/865/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafi da 4 a 6,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 98/56/CE prevede l'adozione da parte della Commissione delle disposizioni necessarie per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione.
- (2) Le modalità tecniche per l'esecuzione delle prove e delle analisi sono state definite nell'ambito del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.
- (3) Per l'esecuzione delle prove e analisi suddette è stato pubblicato un invito a presentare progetti (2003/C 159/08) ⁽³⁾.
- (4) Le proposte sono state valutate in base ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati nell'invito a presentare progetti summenzionato. È necessario stabilire i progetti, gli organismi responsabili dell'esecuzione delle prove e delle analisi e i costi ammissibili, nonché il contributo finanziario massimo della Comunità, pari all'80 % dei costi ammissibili.
- (5) È opportuno svolgere le prove ed analisi comparative comunitarie nel periodo 2004-2005 sui materiali di moltiplicazione raccolti nel 2003 e stabilire ogni anno le disposizioni particolari per l'esecuzione di tali prove ed analisi, i costi ammissibili e il contributo finanziario massimo della Comunità mediante un accordo firmato dall'ordinatore competente della Commissione e dall'organismo responsabile dell'esecuzione delle prove.
- (6) Riguardo alle prove e alle analisi comunitarie con durata superiore ad un anno, le parti di tali prove ed analisi successive al primo anno devono essere autorizzate dalla Commissione, senza ulteriore riferimento al comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sempre che siano disponibili gli stanziamenti necessari.

(7) Occorre garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni compresi nelle prove e nelle analisi, almeno per determinate piante selezionate.

(8) Gli Stati membri devono partecipare alle prove e alle analisi comparative comunitarie, nella misura in cui i materiali di moltiplicazione delle piante interessate vengono abitualmente riprodotti o commercializzati nel loro territorio, al fine di garantire che ne siano tratte conclusioni adeguate.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel corso del periodo 2004-2005, prove ed analisi comparative comunitarie sono effettuate sui materiali di moltiplicazione delle piante elencate nell'allegato.

I costi ammissibili e il contributo finanziario massimo della Comunità per le prove e le analisi da realizzare nel 2004 sono fissati nell'allegato.

Informazioni particolareggiate sulle prove e le analisi figurano nell'allegato.

Articolo 2

Nella misura in cui i materiali di moltiplicazione e le piantine delle piante elencate nell'allegato vengono abitualmente moltiplicati o commercializzati nel loro territorio, gli Stati membri prelevano campioni di tali materiali e li mettono a disposizione della Commissione.

Articolo 3

In funzione delle disponibilità di bilancio, la Commissione può decidere di proseguire nel 2005 le prove ed analisi elencate nell'allegato.

Il contributo finanziario massimo della Comunità, pari all'80 % dei costi ammissibili di una prova o di un'analisi proseguita in tale contesto, non deve superare l'importo indicato nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23.

⁽³⁾ GU C 159 dell'8.7.2003, pag. 19.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Prove ed analisi da eseguire nel 2004

Specie	Organismo responsabile	Condizioni da valutare	Numero di campioni	Costi ammissibili (euro)	Contributo finanziario massimo della Comunità (pari all'80 % dei costi ammissibili) (euro)
Perenni [<i>Pelargonium</i> l'Hérit. e <i>Hosta</i> Tratt. (*)]	Naktuinbouw Roelofarendsveen (NL)	Identità e purezza varietale, salute delle piante (sul terreno) Salute delle piante (laboratorio)	50+50	43 367	34 694
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch	Naktuinbouw Roelofarendsveen (NL)	Identità e purezza varietale, salute delle piante (sul terreno) Salute delle piante (laboratorio)	60	47 208	37 766
Rosa L. (rosa di giardino)	BSA BUNDES-SORTENAMT Hannover (D)	Identità e purezza varietale, salute delle piante (sul terreno) Salute delle piante (laboratorio)	80	17 982	14 386
Contributo finanziario totale della Comunità				86 846	

Prove ed analisi da eseguire nel 2005

Specie	Organismo responsabile	Condizioni da valutare	Numero di campioni	Costi ammissibili (euro)	Contributo finanziario massimo della Comunità (pari all'80 % dei costi ammissibili) (euro)
Perenni [<i>Hosta</i> Tratt. (*)]	Naktuinbouw Roelofarendsveen (NL)	Identità e purezza varietale, salute delle piante (sul terreno) Salute delle piante (laboratorio)	50	15 189	12 151
Contributo finanziario totale della Comunità				12 151	

(*) Prove ed analisi della durata superiore a un anno.